

**Convenzione per la gestione associata dello sportello unico delle attività produttive.
Costituzione sportello di coordinamento.**

- CAPO I -

PRINCIPI E FINALITA'

Art. 1 – Oggetto della convenzione e definizioni.

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le attività produttive di cui al DPR 160/2010, mediante creazione di uno sportello sovra comunale di seguito denominato Struttura Unica, per distinguerlo dagli Sportelli Unici dei singoli Comuni.
2. La presente convenzione sostituisce la convenzione approvata dal consiglio dell'Unione con deliberazione n. 8 del 31 marzo 2006 che pertanto con la sottoscrizione del presente atto si intende formalmente abrogata.
3. Ai fini della presente convenzione si intendono:
 - a) Per STRUTTURA UNICA la struttura sovra comunale incaricata delle funzioni di cui al successivo articolo 3 costituita presso L'Unione Terre Verdiane;
 - b) Per SUAP lo sportello unico comunale responsabile della gestione dei procedimenti di cui al d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160;
 - c) Per PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO tutti i procedimenti soggetti alla procedura di SCIA di cui all'art. 19 della legge 8 agosto 1990 n. 241 come interpretato dall'art. 5 comma 13 punto 6) lett. c) del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 ed assoggettati alla disciplina di cui all'art. 4 del d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160;
 - d) Per PROCEDIMENTO ORDINARIO tutti gli altri procedimenti di competenza del SUAP diversi da quelli di cui al comma precedente;
 - e) TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI ALL'UNIONE: il procedimento di assegnazione della funzione all'Unione da parte del comune aderente che avviene previa deliberazione del Consiglio Comunale e comporta l'imputazione degli atti all'Unione con privazione del comune aderente della facoltà di porre in essere atti nella materia trasferita;
 - f) DELEGA DELLE FUNZIONI il procedimento di attribuzione del compito di gestire le istruttorie e sottoscrivere i provvedimenti nelle materie delegate con imputazione dell'attività e dell'atto all'ente delegante.

Art. 2 – Finalità e principi.

1. La presente convenzione persegue la finalità di realizzare le condizioni per la gestione accentrata del SUAP sul territorio dell'Unione Terre Verdiane entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione nel rispetto dei principi di efficacia efficienza ed economicità dell'azione della pubblica amministrazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la giunta dell'Unione, su proposta della struttura unica di cui all'art. 3 della presente convenzione elaborata in accordo con il tavolo di cui all'art. 6 della presente convenzione, approva il progetto di integrazione entro il 31 marzo 2012.
3. Nel periodo transitorio indicato al comma 1 la struttura unica costituisce lo strumento sinergico mediante il quale i Comuni convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi

di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell'intero territorio.

4. per la finalità di cui al comma 1 l'Unione, per tramite della struttura unica di cui all'art. 3 della presente convenzione assume il compito di:
 - promuovere l'assistenza alle imprese in collaborazione con le associazioni di categoria e con gli ordini professionali;
 - promuovere strumenti di comunicazione e semplificazione nell'operato degli uffici tecnici e degli uffici commercio dei comuni;
 - costituire un punto di riferimento e contatto diretto con la C CIA di Parma;
 - promuovere il coordinamento con le altre pubbliche amministrazioni alle quali sono attribuite competenze in materia di localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, riconversione, e rilocalizzazione di impianti produttivi di beni e servizi inerenti attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e turistico-alberghiere, anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa/convenzioni, con lo scopo di definire procedure, documentazione necessaria e modulistica suddivise per comparti di attività e tipologia d'intervento; tra le competenze di cui sopra sono da intendere anche quelle relative ai Piani Urbanistici Attuativi che interessano le attività indicate.
5. L'attività posta in essere dall'unione direttamente o per tramite della struttura unica di cui all'art. 3 della presente convenzione sarà improntata ai seguenti principi:
 - Concertazione delle azione con i responsabili dei SUAP comunali;
 - Coordinamento dei SUAP comunali nelle relazioni con i privati e le altre struttura pubbliche;;
 - Semplificazione e standardizzazione;
 - costante adeguamento tecnologico.

- CAPO II -

SOGGETTI FUNZIONI ATTIVITA'

Articolo 3 – le funzioni della struttura unica.

1. La struttura unica elabora, in accordo con il tavolo tecnico di cui all'art. 6 della presente convenzione il progetto di costituzione del SUAP UNICO nel termine stabilito all'art. 2 comma 2 della presente convenzione.
2. La Struttura Unica assicura per conto dei Comuni associati, la gestione delle seguenti attività:
 - a) Gestione degli investimenti finalizzati all'uniformazione della dotazione telematica dello sportello unico sul territorio dell'Unione Terre Verdiane;
 - b) Gestione della "cassa" per conto dei comuni aderenti nei rapporti con le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di competenza del SUAP;
 - c) Elaborazione gestione ed aggiornamento della modulistica on line in adempimento delle disposizioni di cui al dl 70/2011;;
 - d) Gestione del servizio di consulenza finalizzato all'uniformazione delle condotte degli enti aderenti;

3. I comuni aderenti nei modi e forme di cui alla presente convenzione possono trasferire alla struttura unica in tutto o in parte le funzioni di competenza del SUAP comunale secondo i seguenti gruppi omogenei di materie **eventualmente scindibili**:
 1. FUNZIONI IN AMBITO COMMERCIALE.
 - α. Commercio al minuto in sede fissa e su aree pubbliche comprese le funzioni in materia di fiere, mercati e feste temporanee strutture ricettive ecc.;
 - β. Gestione delle funzioni in materia di pubblici esercizi;
 - χ. Gestione dei procedimenti in materia di insediamento di esercizi di medie e grandi dimensioni;
 2. FUNZIONI IN AMBITO EDILIZIO
 - α. Gestione dei procedimenti automatizzati in ambito edilizio ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160;
 - β. Gestione dei procedimenti ordinari in ambito edilizio ai sensi dell'art. 7 e seguenti del d.p.r. d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160
 3. FUNZIONI IN AMBITO AMBIENTALE
4. Il trasferimento avviene in ogni caso previa intesa in ordine ai modi, forme e costi di gestione..
5. La struttura unica nel rispetto degli obiettivi di cui al già richiamato protocollo di Intesa approvato dalla Provincia di Parma con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 5 del 2011 al fine di assicurare l'attuazione dei compiti indicati al comma 2 del presente articolo:
 - α. Elabora la modulistica unica sulla base delle elaborazioni già realizzate dall'amministrazione provinciale allo scopo di dare completa attuazione al d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160 ed al d.l. 13 maggio 2011 n. 70 (convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106);
 - β. cura l'adozione di specifici regolamenti del servizio da parte di tutte le amministrazioni convenzionate;
 - χ. cura tutti gli adempimenti organizzativi necessari all'esecuzione degli incontri periodici dei responsabili del SUAP comunale;
 - δ. assicura ogni altro compito ritenuto utile e/o necessario al perseguimento dell'obiettivo indicato all'art. 2 della presente convenzione.

Art. 4 - dotazione della STRUTTURA UNICA.

1. La struttura unica è costituita presso l'Unione Terre Verdiane senza ulteriori oneri finanziari a carico dei comuni aderenti;
2. La struttura unica nella fase di avvio è costituita dal personale dell'Unione già oggi impegnato nel servizio e dal personale del Comune di Fidenza che presta la propria attività ex art. 43 della legge 23 dicembre 1997 n. 449;
3. Le risorse destinate alla remunerazione del predetto personale ed al rimborso delle spese sostenute dal comune di Fidenza ammontano ad euro _____;
4. La struttura di cui ai commi precedenti deve garantire, senza ulteriori apporti, l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 2 comma 1 lett. da a) a d) della presente convenzione.
5. Il rapporto con il personale impiegato nella struttura unica e che già è dipendente di altro ente aderente e che non venga appositamente comandato è regolato da apposita convenzione ovvero da contratto siglato ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 23 dicembre 2004 n. 311;

art. 5 – il SUAP comunale.

1. il SUAP è responsabile della gestione di tutti i procedimenti di cui al d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160.
2. ciascuna amministrazione individua nell'ambito della propria dotazione organica e secondo il proprio ordinamento il responsabile UNICO del SUAP.
3. Al fine di assicurare l'unicità della figura del responsabile l'articolazione della struttura organizzativa che fa capo al SUAP assume efficacia esclusivamente interna.
4. Il responsabile del SUAP emana tutti gli atti di competenza del SUAP ferma restando la facoltà di questo di delegare la sottoscrizione di determinate categorie di atti ad altro personale dell'ente dotato delle necessarie competenze tecniche e professionali.
5. Il responsabile di cui ai commi precedenti inoltre assicura:
 - b. La partecipazione agli incontri periodici del tavolo tecnico di cui all' art. 6 della presente convenzione organizzati dalla Struttura Unica;
 - c. L'utilizzo della modulistica unica adottata dalla struttura unica in tutti gli ambiti di intervento del SUAP;
 - d. L'esecuzione di tutte le raccomandazioni formalmente adottate dalla struttura unica in ordine all'interpretazione rese su aspetti controversi;
 - e. L'istruzione per l'approvazione di tutti gli atti elaborati dalla struttura unica che devono essere approvati dagli organi di indirizzo politico amministrativo dei comuni aderenti;

CAPO III STRUMENTI DI CONCERTAZIONE

Art. 6 tavolo tecnico

1. E' istituito il tavolo tecnico permanente.
2. Il tavolo tecnico è costituito dal responsabile della struttura unica che ne coordina l'attività e da tutti i responsabili di sportello unico comunale
3. La partecipazione al tavolo tecnico è obbligatoria.
4. Al fine di assicurare la presenza dei componenti le amministrazioni aderenti si impegnano a valutare negativamente ai fini del riconoscimento delle risorse decentrate e della retribuzione di risultato il responsabile che non partecipa al tavolo ovvero che non ne rispetta le determinazioni senza avanzare ragioni di legittimità.

Art. 7 funzioni del tavolo tecnico

1. Il tavolo tecnico si riunisce con cadenza almeno mensile.
2. ciascun componente del tavolo può richiedere ulteriori incontri ovvero ha facoltà di proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno.
3. il tavolo tecnico è deputato:
 - α. ad elaborare lo schema di regolamento unico per la gestione del SUAP;
 - β. a validare la modulistica elaborata dalla struttura unica e gli aggiornamenti di questa;
 - χ. ad emanare direttive tecniche finalizzate ad omogeneizzare le interpretazioni e le condotte operative dei SUAP comunali

4. i SUAP comunali sono tenuti ad utilizzare gli schemi sopra indicati e ad adeguarsi alle direttive emanate dal tavolo tecnico (salva l'ipotesi in cui se ne contesti la legittimità).

CAPO IV

TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

Art. 8 - . trasferimento delle funzioni all'Unione nel periodo transitorio.

1. Nel periodo transitorio di cui all'art. 2 comma 1 della presente convenzione i Comuni aderenti possono trasferire le funzioni di cui all'art. 3 comma 3 della presente convenzione nei modi e forme e limiti di seguito indicati:
 - a. la giunta comunale individua le funzioni da trasferire nell'ambito di quelle individuate all'art. 3 comma 3 della presente convenzione;
 - b. il responsabile della STRUTTURA UNICA valutato il carico di lavoro conseguente al trasferimento della funzione:
 - i. individua le risorse umane e strumentali necessarie a sostenere le nuove attività nell'ambito di quelle già presenti nelle dotazioni dei comuni aderenti e ne definisce i costi avendo riguardo in particolare:
 - (i) al costo del personale da acquisire (mediante convenzione, contratto a tempo determinato, comando) per gestire la funzione;
 - (ii) al costo delle dotazioni informatiche ulteriori
 - (iii) al costo per la gestione degli spazi necessari per gli uffici e gli archivi;
 - ii. elabora il progetto di acquisizione avendo cura in particolare di
 - (i) acquisire la disponibilità delle amministrazioni e del personale interessato;
 - (ii) definire la tempistica per il trasferimento della funzione;
 - iii. elabora la bozza di convenzione per il trasferimento della funzione di competenza dei consigli comunali;
 - c. Il consiglio comunale dell'ente che ha richiesto il trasferimento della funzione e successivamente il consiglio dell'Unione approvano la convenzione.
 - d. La convenzione, salvo diverso accordo tra le parti ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di sottoscrizione..

CAPO V

RAPPORTI FINANZIARI

Art. 9 – Rapporti finanziari.

1. La partecipazione finanziaria di ciascun comune alla gestione associata avviene secondo i seguenti criteri:
 1. costi relativi alla struttura unica sono ripartiti:
 - quanto al ___% mediante il criterio della popolazione residente;
 - quanto al ___% mediante il criterio del n. di pratiche trattate nell'esercizio precedente;
 2. nella fase transitoria di cui all'art. 2 comma 1 della presente convenzione i costi relativi alle funzioni trasferite sono imputati interamente all'ente trasferente;
 3. nella fase transitoria di cui all'art. 2 comma 1 della presente convenzione nel caso in cui il trasferimento sia operato da più enti il costo è ripartito sulla base del criterio di cui al comma 1 del presente articolo.

2. nella fase transitoria di cui all'art. 2 comma 1 della presente convenzione il trasferimento della funzione deve in ogni caso essere preceduto dall'accordo tra Unione e Comune/i trasferente/i sul meccanismo di determinazione del costo.